

## **Diritti umani e conflitti armati (Prof. A. Bultrini) – Anno accademico 2010-2011**

### **A) Scheda integrativa del programma d'esame**

#### 1. Procedure di controllo a disposizione dei comitati pattizi delle Nazioni Unite

*Patto internazionale sui diritti civili e politici – Comitato dei diritti umani* (o “HRC”, 18 esperti indipendenti, entrato in funzione nel 1977):

- esame di rapporti statali (art. 40 par. 1 Patto);
- esame di comunicazioni individuali (primo Protocollo facoltativo);
- comunicazioni interstatali (art. 41 Patto).

*Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali – Comitato dei diritti economici, sociali e culturali* (o “CESCR”, 18 esperti indipendenti, entrato in funzione nel 1985):

- esame di rapporti statali (artt. 16-17 Patto).

La possibilità di inoltrare comunicazioni individuali o interstatali e di condurre inchieste è prevista da un Protocollo facoltativo (adottato nel 2008 ma non non ancora in vigore).

*Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti – Comitato contro la tortura* (o “CAT”, 10 membri, entrato in funzione nel 1988):

- esame dei rapporti statali (art. 19);
- esame di comunicazioni individuali (art. 22 convenzione, se lo Stato ha accettato la relativa competenza);
- esame di comunicazioni interstatali (art. 21);
- azione autonoma del Comitato (art. 20);
- potere di condurre inchieste *in loco*, in tutti i luoghi di privazione della libertà, analogo a quello del Comitato europeo di prevenzione della tortura (Protocollo facoltativo).

*Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale – Comitato contro la discriminazione razziale* (o “CERD”, 18 membri, entrato in funzione nel 1970):

- esame dei rapporti statali (art. 9);
- esame delle comunicazioni individuali (art. 14, se lo Stato ha accettato la relativa competenza);
- esame di comunicazioni interstatali (artt. 11-13).

*Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne – Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne* (o “CEDAW”, 23 membri, entrato in funzione nel 1982):

- esame dei rapporti statali (art. 18);
- esame di comunicazioni individuali e inchieste (Protocollo facoltativo, che prevede tuttavia la possibilità per gli Stati parti di escludere mediante riserva la competenza del CRPD a procedere ad inchieste).

*Convenzione sui diritti del fanciullo – Comitato dei diritti del fanciullo* (o “CRC”, 18 esperti indipendenti, entrato in funzione nel 1991):

- esame di rapporti statali, anche con riferimento alle due convenzioni complementari adottate successivamente: Protocollo facoltativo sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e Protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, sulla prostituzione e sulla pornografia infantili.

E’ allo studio l’adozione di un protocollo che aggiunga anche per la Convenzione sui diritti del fanciullo una procedura di controllo basata su comunicazioni individuali.

*Convenzione sui diritti delle persone disabili – Comitato dei diritti delle persone disabili* (o “CRPD”, 12 esperti indipendenti, entrato in funzione nel 2009):

- esame dei rapporti statali (artt. 35-36);
- esame di comunicazioni individuali e inchieste (Protocollo facoltativo, che prevede tuttavia la possibilità per gli Stati parti di escludere mediante riserva la competenza del CRPD a procedere ad inchieste).

## 2. Sul Consiglio d’Europa

Il Consiglio d’Europa è oggi composto da 47 Stati membri (i 27 Membri dell’Unione europea più 20 Stati che non fanno parte dell’Unione europea – o non ancora per alcuni di essi).

## 3. In materia di responsabilità extra-territoriale nel campo dei diritti umani

La questione se la Convenzione europea dei diritti dell’uomo si applichi solo nell’ambito dello spazio giuridico degli Stati europei contraenti oppure anche oltre (v. il manuale “Le sfide ...”, p. 155 s.), sta per essere definita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei due casi, ancora pendenti, *Al-Jedda* e *Al-Skeini and Others* contro il Regno Unito. Tuttavia, anche qualora la Corte europea estendesse la responsabilità delle Parti contraenti oltre il c.d. spazio giuridico del Consiglio d’Europa, l’estensione riguarderebbe solo gli Stati operanti al di fuori di un mandato delle Nazioni Unite in base al Cap. VII dello Statuto delle Nazioni Unite (la situazione, appunto, in cui si trovava il Regno Unito in quanto potenza occupante in Irak a partire dall’invasione iniziata nel 2003). Nella diversa ipotesi dello Stato operante nell’ambito di un’operazione decisa dalle Nazioni Unite in base al Cap. VII, infatti, continua ad applicarsi la giurisprudenza della Corte europea *Behrami* (decisione di inammissibilità del 2 maggio 2007), che esclude per l’appunto la responsabilità degli Stati contraenti allorquando operano dietro mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in base al suddetto Cap. VII dello Statuto.

## 4. Sulla richiesta di misure cautelari da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo

A partire dal 2005, la richiesta di misure cautelari (specialmente di sospendere l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o di estradizione per dar modo alla Corte di esaminare il caso e non vanificarne quindi la funzione) ha ormai valore obbligatorio per lo Stato richiesto. La mancata ottemperanza alla richiesta della Corte costituisce violazione autonoma del diritto di ricorso individuale garantito dall’art. 34 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ricorre a tale eccezionale strumento di intervento solo in casi particolarmente gravi, in cui l’esecuzione della misura statale contestata rischierebbe di produrre conseguenze irreversibili e gravissime da un punto di vista umanitario. Questo spiega perché la Corte vi ricorre soprattutto nel campo dei procedimenti

di espulsione o estradizione e, in misura molto minore, nel settore della tutela della salute dei detenuti.

5. In materia di esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. p. 161 s. del manuale "Le sfide ..." e soprattutto pp. 131-136 del volume "I diritti umani oggi")

La sentenza di condanna della Corte obbliga ormai lo Stato non solo a pagare le somme eventualmente accordate a titolo di rimborso delle spese di procedura e di risarcimento dei danni morali e materiali, se e nella misura in cui sono provati, ma anche ad adottare tanto le misure individuali destinate a rimuovere, per quanto ancora possibile, le conseguenze per la vittima della violazione accertata, tanto le misure generali finalizzate ad eliminare la causa generale-strutturale da cui sia eventualmente scaturita la violazione nel caso individuale (misure generali che possono ad esempio consistere in modifiche legislative oppure di prassi amministrative o ancora di orientamenti giurisprudenziali).

Da qualche anno, in circostanze particolari la Corte ha cominciato ad indicare in sentenza misure specifiche di esecuzione. Così, tanto dalla prassi precedente del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa quanto da una serie di recenti sentenze della Corte, emerge che in caso di condanna dello Stato per violazione del diritto ad un equo processo l'esecuzione dovrebbe consistere in particolare nella riapertura del processo, affinché questo possa nuovamente svolgersi nel rispetto di quelle garanzie che erano mancate nel processo originario secondo la sentenza della Corte europea. Nell'ordinamento italiano, e diversamente da altri ordinamenti europei, mancavano norme specifiche che prevedessero la riapertura di un procedimento giudiziario italiano in caso di condanna da parte della Corte europea. E difatti con l'importante sentenza del 4 aprile 2011 n. 113, che trae origine dal caso *Dorigo* (il quale ha scontato una lunga pena detentiva inflittagli in esito ad un processo che secondo il meccanismo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non aveva rispettato i diritti della difesa), la Corte costituzionale italiana ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46 c. 1 della Convenzione europea, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il Protocollo n. 14 alla Convenzione europea ha introdotto due importanti novità in materia:

- la possibilità per il Comitato dei Ministri di rivolgersi alla Corte se ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione della sentenza (in altri termini: questa possibilità consentirebbe alla Corte di dare al Comitato dei Ministri indicazioni più specifiche circa le misure di esecuzione che la sentenza comporta; v. il nuovo art. 46 c. 3 della Convenzione);
- la possibilità per il Comitato dei Ministri di adire la Corte qualora ritenga che uno Stato rifiuti di eseguire una sentenza e per la Corte di pronunciare una specifica condanna su questo punto (nuovo art. 46 c. 4 e 5 della Convenzione).

Resta inoltre la possibilità, già concretizzatasi ancor prima dell'entrata in vigore del Protocollo n. 14, che sia la parte ricorrente a rivolgersi alla Corte per far accertare una seconda violazione della Convenzione derivante dal protrarsi della situazione lesiva, protrarsi dovuto proprio alla mancata esecuzione di una precedente sentenza di condanna. In un caso del genere contro la Federazione russa (*Burdov n. 2*, sentenza del 15 gennaio 2009), la Corte aveva peraltro, per la prima volta, inflitto allo Stato danni punitivi (l'aveva cioè condannato a pagare somme risarcitorie più alte della norma proprio per il fatto che la nuova condanna derivava dalla mancata esecuzione della precedente condanna).

6. Sul ricorso individuale alla Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (nota bene il titolo esatto dello strumento regionale: "Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli")

Per gli Stati che hanno ratificato il Protocollo che ha istituito la Corte africana (adottato nel 1998 ed entrato in vigore nel 2004) e che hanno, in più, accettato il diritto di ricorso individuale (e delle ONG), previsto da una clausola opzionale del Protocollo, gli individui possono adire direttamente la Corte africana. Se lo Stato africano ha ratificato il Protocollo istitutivo della Corte ma non ha accettato il diritto di ricorso individuale, gli individui possono adire solo la Commissione africana e sarà quest'ultima ad avere poi la possibilità di portare il caso di fronte alla Corte africana (analogamente a quanto avviene nel quadro del sistema inter-americano). Se lo Stato africano non ha neppure ratificato il Protocollo istitutivo della Corte africana, l'individuo potrà rivolgersi solo alla Commissione africana.

7. Obblighi derivanti dal diritto alla vita

- a) obbligo sostanziale di non privare un individuo della vita se non a determinate, stringenti condizioni: v. p. 118 del volume "I diritti umani oggi";
- b) obbligo di procedere ad un'inchiesta effettiva a fronte di doglianze serie;
- c) *non-refoulement* in caso di rischio di condanna a morte o di esecuzione (in qualunque caso del genere nel sistema europeo, altrimenti solo in presenza di processo iniquo, modalità disumane di esecuzione o rischio di attesa eccessiva nel c.d. "corridoio della morte");
- d) obbligo positivo di proteggere effettivamente la vita (anche in via preventiva) a fronte di minacce evidenti (da parte di apparati statali, come nel caso *Gongadze contro Ucraina*, sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 novembre 2005, oppure anche da parte di soggetti privati, come nel caso *Maiorano e altri contro Italia/Angelo Izzo*, sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 15 dicembre 2009).

8. Sulla pena di morte

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato tre risoluzioni (62/149 del 18 dicembre 2007, 63/168 del 18 dicembre 2008 e 65/206 del 21 dicembre 2010) che esortano gli Stati membri i cui ordinamenti prevedono ancora la pena capitale in particolare a sospendere le esecuzioni (cioè ad attuare una moratoria) in vista dell'abolizione della pena capitale e a restringerne in ogni caso progressivamente il campo di applicazione. La moratoria è finalizzata a creare il terreno favorevole per la progressiva diffusione di una prassi in senso abolizionista che possa preludere al successivo sviluppo di una vera e propria norma, analogamente a quanto avvenuto nel contesto del Consiglio d'Europa. In Europa, del resto, possiamo oggi sostenere l'esistenza di una norma consuetudinaria regionale contraria alla pena di morte.

9. Obblighi derivanti dal divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti

- a) divieto (*assoluto*) di infliggere;
- b) obbligo di inchiesta effettiva, a fronte di doglianze serie, per accertare le responsabilità e punire adeguatamente i responsabili (più obbligo di adattamento specifico se lo Stato è parte alla Conv. ONU contro la tortura);
- c) inutilizzabilità di confessioni estorte o di altri mezzi di prova ottenuti mediante tortura (ma cedimento della Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto quest'ultimo profilo, nel caso *Gäfgen contro Germania*, sentenza del 1° giugno 2010);
- d) *non-refoulement* (*assoluto*);
- e) divieto di estradizione se condanna a morte rischia di comportare situazioni inumane (v. sopra, punto d);

- f) obbligo positivo di tutela effettiva anche a fronte del rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti da parte di soggetti privati (dimensione orizzontale di tutela).

#### 10. In materia di genocidio

Nella sentenza del 26 febbraio 2007, la Corte internazionale di giustizia ha per la prima volta accertato atti di genocidio sulla base della Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio del 1948 (il caso è menzionato nel manuale “Le sfide ...” a p. 187 s. e nel volume “I diritti umani oggi”, a p. 155; cfr. anche *ibidem*, p. 166). Nello stabilire che i massacri compiuti a Srebrenica (Bosnia) nel luglio del 1995 avevano costituito atti di genocidio, la Corte internazionale di giustizia non ha tuttavia ritenuto di poter attribuire a Serbia e Montenegro (di fatto la Serbia) la responsabilità diretta degli atti commessi dalle forze paramilitari serbe e militari serbo-bosniache, escludendo che sussistessero i presupposti per considerare tali forze come “organi di fatto” dello Stato (all’epoca ancora Repubblica federale iugoslava, o meglio ciò che ne restava). Lo Stato Serbia-Montenegro (all’epoca della sentenza, prima della separazione in due Stati autonomi) fu quindi condannato per violazione degli obblighi di prevenzione previsti dalla Convenzione per il motivo che non erano state adottate tutte le misure atte a scongiurare la commissione di atti di genocidio, tenuto conto degli stretti rapporti tra lo Stato chiamato in causa e le suddette forze militari.

#### 11. In materia di crimini internazionali

11.1 Si attira l’attenzione sul fatto che atti terroristici di particolare gravità tendono ormai ad essere considerati crimini internazionali (v. p. 197 del manuale “Le sfide ...”). La sfera di competenza materiale del Tribunale speciale per il Libano (v. sotto), ovvero l’attentato terroristico compiuto ai danni dell’ex-primo ministro libanese Rafiq Hariri, conferma del resto questa tendenza.

**11.2** Il crimine di aggressione, ai sensi dello Statuto della Corte penale internazionale (“CPI”), è stato definito in esito alla conferenza delle Parti svoltasi in Uganda nel 2010 ed è stato incorporato in un nuovo art. 8bis dello Statuto della CPI. Tuttavia, la definizione deve ancora entrare in vigore secondo una complessa procedura (comunque non prima del 1° gennaio 2017). **La competenza della CPI ad esercitare la propria giurisdizione in presenza di un crimine di aggressione è pacifica quando sia lo Stato aggressore che lo Stato vittima siano parte dello Statuto ed abbiano ratificato l’emendamento che contiene la definizione del crimine di aggressione. Una serie di problemi sorgono con riferimento alle varie altre ipotesi possibili, a seconda che lo Stato aggressore e lo Stato vittima si trovino in una delle situazioni seguenti: Stato parte allo Statuto e che abbia ratificato anche l’emendamento, Stato parte allo Statuto che non abbia ratificato l’emendamento, Stato non parte allo Statuto. Detto questo, nei casi in cui la CPI venga attivata dal Consiglio di Sicurezza (v. p. 212 s. del manuale “Le sfide ...”), il crimine di aggressione potrà essere perseguito anche con riferimento a Stati che non abbiano ratificato l’emendamento o addirittura non parti allo Statuto (quest’ultima evenienza si è del resto già verificata allorquando il Consiglio di Sicurezza ha chiesto al Procuratore della CPI di indagare sulla situazione in Darfur – Risoluzione 1593/2005 – e in Libia – Risoluzione 1970/2011).**

#### 12. In materia di giurisdizione universale

Si rinvia alle chiare spiegazioni del manuale “Le sfide ...”, pp. 203-207. Si richiama in particolare l’attenzione sul fatto che il principio della giurisdizione universale è esplicitamente previsto anche

da alcune convenzioni, fra cui (per quanto concerne le infrazioni gravi) le Convenzioni di Ginevra del 1949 sul diritto internazionale umanitario dei conflitti armati e il Primo protocollo addizionale del 1977, e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. Entrambe attuano la regola *aut dedere aut iudicare*: l'obbligo cioè di estradare l'accusato verso uno Stato che ne faccia richiesta qualora lo Stato in cui si trova l'accusato non voglia o non possa processarlo. L'impossibilità può anche essere giuridica: le norme sulla giurisdizione universale non sono infatti automaticamente applicabili e richiedono quindi apposite norme interne di adattamento. Non sono ad oggi molti gli Stati ad aver modificato la legislazione interna in modo da dotarsi di una competenza giurisdizionale in senso universale (in modo condizionato oppure aperto: v. p. 204 del manuale "Le sfide ...").

### 13. In materia di giustizia penale internazionale

13.1 Fra i tribunali penali internazionali misti (cfr. p. 188 del manuale "Diritto internazionale") va incluso il Tribunale speciale ad hoc per il Libano, incaricato di individuare e processare i responsabili dell'omicidio dell'ex-premier libanese Rafiq Hariri (avvenuto il 14 febbraio 2005), istituito in seguito a negoziati fra il Libano e le Nazioni Unite e all'adozione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1757 del 30 maggio 2007. E' presieduto dal Prof. Antonio Cassese.

13.2 Nel maggio del 2000, l'apposito comitato consultivo creato dal Procuratore presso il Tribunale penale per l'ex-Iugoslavia con riferimento ad una serie di episodi verificatisi durante la campagna aerea condotta dalla NATO sulla Serbia nel 1999 ("Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia", reperibile sul sito del Tribunale), compresa l'azione contro il Ponte della gola di Grdelica ("Grdelica Gorge Bridge") analizzata a lezione, raccomandò di non avviare indagini (a questo proposito v. anche p. 216 del manuale "Le sfide ...").

### 14. In materia di gestione dei flussi migratori

14.1 Sul divieto di espulsione nel caso in cui lo straniero/la straniera, anche in situazione irregolare, abbia sviluppato una vita familiare radicata nel paese ospite e insuscettibile di essere ricostituita altrove, v. ad esempio:

- *Rodrigues Da Silva e Hoogkamer contro Olanda*, sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 gennaio 2006;
- *Madafferi contro Australia*, comunicazione individuale n. 1011/2001, decisione del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite del 26 agosto 2004.

14.2 Sui respingimenti verso la Libia e l'Algeria attuati dal Governo italiano a partire dal maggio del 2009 v. il rapporto del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti, adottato il 28 aprile 2010.

14.3 Nella sentenza del 28 aprile 2011 (procedimento C-61/11 PPU, *Hassen El Dridi, alias Soufi Karim*), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto incompatibile con la Direttiva 2008/115/CE (norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) la normativa italiana sul reato di clandestinità nella misura in cui quest'ultima prevede la reclusione (da uno a quattro anni) per un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola

ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

14.4 Nella sentenza *M.S.S. contro Belgio e Grecia* del 21 gennaio 2011 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato tali due Stati con riferimento all'espulsione dal Belgio alla Grecia di un giovane afgano, arrivato in Grecia dalla Turchia e che aveva poi presentato richiesta di asilo al Belgio, tenuto conto, tra l'altro, dell'immediata detenzione dell'interessato una volta riconsegnato alla Grecia e delle condizioni disumane di detenzione in quest'ultimo paese. La condanna è stata pronunciata nonostante la circostanza che l'espulsione era stata disposta in virtù delle norme dell'Unione europea (c.d. "Regolamento Dublino II") sui criteri per individuare lo Stato competente ad esaminare le richieste di asilo, nella fattispecie lo Stato di primo arrivo, ovvero la Grecia.

#### 15. Sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

La direttiva 2004/38/CE prevede il diritto, per i cittadini dell'Unione europea (inclusi, a certe condizioni, i partner nonché i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea), di soggiornare liberamente in un altro Stato membro per periodi sino a tre mesi (alla sola condizione del possesso di una carta d'identità o di un passaporto validi). Per soggiorni superiori a tre mesi non è più obbligatorio ottenere la carta di soggiorno ma è sufficiente l'iscrizione presso le autorità competenti. Tuttavia, lo Stato membro può subordinare tale iscrizione (ad esempio la registrazione presso l'anagrafe residenti) a determinate condizioni, in particolare l'assenza di minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, nonché la disponibilità di un alloggio e di risorse economiche sufficienti (artt. 7 e 27 e seguenti della direttiva). Una volta concesso il diritto di soggiorno permanente, tuttavia, lo Stato non dovrebbe prevedere ulteriori condizioni (salvo il caso di un'assenza continuata per più di due anni), ciò al fine di facilitare l'integrazione. Lo Stato membro conserva naturalmente la possibilità di adottare disposizioni più favorevoli.

L'allontanamento resta possibile per eccezionali motivi di sicurezza (fatte salve le garanzie generali in materia di tutela dei diritti fondamentali). Vanno tuttavia considerati i seguenti limiti alla possibilità di espellere un cittadino dell'Unione europea:

- a) l'espulsione è possibile per motivi di sicurezza o di ordine pubblico ma richiede una valutazione specifica e distinta (quindi non sono compatibili con il diritto comunitario misure di allontanamento automaticamente connesse alla sola condanna del soggetto o all'irregolarità della sua presenza);
- b) l'irregolarità della presenza (ad esempio in seguito alla mancata iscrizione anagrafica oppure alla mancata richiesta della carta di soggiorno) può in quanto tale essere sanzionata solo con misure diverse dall'espulsione (che, si ripete, richiede una valutazione specifica e distinta della pericolosità del soggetto);
- c) anche qualora sia accertata la pericolosità del soggetto-cittadino dell'Unione europea, alla sua espulsione possono ostare, oltre le garanzie generali derivanti dai diritti umani, la sua situazione familiare nel paese di accoglienza, il livello di integrazione, il venir meno di un legame effettivo con il paese d'origine.

#### **B) Sitografia complementare**

Le attività dei vari meccanismi di tutela dei diritti umani delle Nazioni Unite sono agevolmente consultabili sul sito dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani: [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org)

Le firme, ratifiche, riserve, dichiarazioni, eccetera relative ai trattati delle Nazioni Unite sono reperibili (in “Status of Treaties”) sulla relativa banca-dati:

<http://treaties.un.org/>

Sito del Consiglio d’Europa: [www.coe.int](http://www.coe.int)

I trattati del Consiglio d’Europa (incluse le tabelle relative a firme e ratifiche e le liste di riserve e dichiarazioni) sono reperibili attraverso la lista completa di tali trattati accessibile attraverso il sito del Consiglio d’Europa ([www.coe.int](http://www.coe.int), “Organisation” → “Treaty Office, International Law, Terrorism” → “Treaty Office” → “Full list”), oppure direttamente su:

<http://conventions.coe.int/>

Le sentenze e le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo sono reperibili nella banca-dati della giurisprudenza “HUDOC”, inserendo anche solo il nome della parte ricorrente, su

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/default.htm>

Siti della Commissione inter-americana per i diritti umani: <http://www.cidh.oas.org/> e della Corte inter-americana per i diritti umani:

<http://www.corteidh.or.cr/index.cfm?&CFID=259691&CFTOKEN=12898543>

I testi delle convenzioni inter-americane e le relative tabelle delle firme e ratifiche sono reperibili sul sito dell’Organizzazione degli Stati americani: <http://www.oas.org/> (sezione “Documents”, se si usa la versione inglese, quindi “Treaties & Agreements”)

Sito della Commissione africana dei diritti dell’uomo e dei popoli: <http://www.achpr.org/>

Sito del Tribunale penale internazionale per l’ex-Iugoslavia: [www.icty.org](http://www.icty.org)

Sito della Corte penale internazionale: [www.icc-cpi.org](http://www.icc-cpi.org)